

REGOLAMENTO (UE) 2017/623 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diflufenican e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze amitraz e permetrina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze acequinocil e metribuzin sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze cumafos, flumequina e streptomina non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil sui cetriolini, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica dell'attuale LMR.
- (3) Per quanto riguarda le sostanze diflufenican e metribuzin, una domanda simile è stata presentata per le olive da olio. Per quanto riguarda la sostanza piraclostrobin, una domanda simile è stata presentata per le bietole.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza acequinocil nei cetriolini). EFSA Journal 2016;14(8):4568 [13 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza diflufenican nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4585. [15 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza metribuzin nelle olive da olio). EFSA Journal 2016;14(10):4591 [13 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards) (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per la sostanza piraclostrobin nelle bietole da foglia e da costa). EFSA Journal 2016;14(8):4552 [14 pagg.].

